



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 686 DEL 18 luglio 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Emmegi Costruzioni S.r.l./ Istituto comprensivo statale Pietramelara. Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “ Miglioramento della qualità dell'ambiente scolastico della scuola media statale Giovanni XXIII sita in Pietramelara via S. Giovanni, n.; PON FESR 2007-2013, Asse II “Qualità degli ambienti scolastici Obiettivo C”. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 197.341,96 euro.

PREC. 105/18/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 85910 del 28 giugno 2017 con cui la Emmegi Costruzioni S.r.l. chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità della procedura di gara in oggetto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 17 aprile 2018;

VISTE le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che l'Istituto Comprensivo Pietramelara, in data 28 aprile 2014 pubblicava il bando di cui all'oggetto chiedendo il possesso dell'attestazione SOA per le categorie oggetto dell'affidamento: OG1 e OG9 scorporabile per un importo inferiore ai 150.000 euro; aggiudicava poi l'appalto a una impresa, la T.M.A S.r.l., dopo averla ammessa al soccorso istruttorio ai sensi del d.l. 90/2014 conv. in L. 114/2014 e aver permesso così di integrare le carenze documentali emerse a seguito della verifica effettuata;

RILEVATO che l'istante rileva l'illegittimità dell'intervenuta applicazione della procedura di soccorso istruttorio, senza disposizione di sanzione amministrativa, per colmare sia la carenza di documentazione dimostrativa dei requisiti tecnico professionali relativi alla categoria scorporabile OG9 con certificazioni lavori ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 207/2010, sia la mancanza della sottoscrizione richiesta in tutte le pagine degli elaborati dell'offerta tecnica a pena di esclusione, sottolineando l'anteriorità della data di pubblicazione del bando rispetto all'entrata in vigore della disciplina sul soccorso istruttorio richiamata (26 maggio 2014), in relazione al principio del *tempus regit actum*;

VISTA la precedente richiesta inviata dall'istante e avente ad oggetto le medesime contestazioni (fasc. 2348 del 2015) esitata nel parere prot. n. 168852 del 14/12/2015 inviato dall'Ufficio UVLA di questa Autorità;

CONSIDERATO che in applicazione del principio del giusto procedimento di derivazione costituzionale come diretto corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) il soccorso istruttorio, in via generale e ancor prima di trovare disciplina nel D.lgs. 163/2006, è previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b) della L. 7 agosto 1990 n. 241 che attribuisce al responsabile del procedimento il potere di chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze mancanti, incomplete o erronee nonché esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare l'esibizione di documenti;

SG/UPREC/L.C.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che all'epoca della pubblicazione del bando, nel settore degli appalti pubblici, la materia era regolata dall'art. 46 comma 1 bis D.lgs. 163/2006 e succ. mod. che conteneva il principio della tassatività delle clausole di esclusione; tale principio rappresenta per la giurisprudenza un primo stadio dell'evoluzione in senso sostanzialista della disciplina del soccorso istruttorio che si è poi compiuta e perfezionata nella normativa attuale di cui all'art.83 D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, già nella Determinazione ANAC n.4 del 10 ottobre 2012, richiamata anche nel parere dell'Ufficio UVLA sopra menzionato, l'Autorità aderiva all'indirizzo interpretativo che valorizza lo strumento del soccorso istruttorio con la finalità di evitare che le imprese siano escluse sulla base di mere irregolarità o incompletezze di natura formale, per mancanza di dichiarazioni attestanti il possesso di requisiti di partecipazione, purché sussistenti al momento della presentazione della domanda, giacché in caso contrario, l'integrazione comporterebbe una violazione della par condicio e del principio della immodificabilità dell'offerta;

RITENUTO che l'applicazione del soccorso istruttorio per entrambe le carenze riscontrate nell'offerta dell'impresa risultata aggiudicataria appare legittima;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 luglio 2018

Il Segretario Maria Esposito